



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 47/10

di iniziativa del Consigliere F. CANNIZZARO, F. SCULCO, N. IRTO, G. GIUDICEANDREA, S. ROMEO, G. NUCERA, A. NICOLÒ, O. GRECO, G.

ARRUZZOLO recante:

"Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/9/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/9/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

PPA n. 47/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Cannizzaro, Sculco, Irto, Giudiceandrea, Romeo, Nucera, Nicolò, Greco e Arruzzolo recante: pag. 4
“Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale”

Testo a confronto

Norma vigente e proposta di modifica. pag. 5

Normativa comparata

Senato della Repubblica - Reg.Senato 17 febbraio 1971 . (Artt. 57, 151 bis) pag. 6

Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971

Camera dei Deputati - Reg.Camera 18 febbraio 1971. (Capo XII – Della pubblicità dei lavori - Capo XXIX Delle interrogazioni) pag. 7

Regolamento della Camera dei Deputati 18 febbraio 1971 .

Regione Abruzzo - Delib.C.R. 12 ottobre 2010, n. 56/2. pag. 13

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. (Art. 45)

Regione Basilicata - Delib.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1273. pag. 14

Modifica regolamento interno del Consiglio regionale - Approvazione. (Art. 54)

Regione Emilia-Romagna - Reg. reg. 5 dicembre 2007, n. 3. (Art. 66) pag. 15

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

Regione Lazio - Delib.C.R. 4 luglio 2001, n. 62. (Artt. 48, 104) pag. 16

Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato.

Regione Liguria - Delib.C.R. 9 giugno 2006, n. 18. (Art. 71). pag. 17

Regolamento interno del Consiglio regionale.

Regione Lombardia - Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840. (Art. 132). pag. 18

Regolamento generale del Consiglio regionale.

Regione Marche - Delib.C.R. 21 dicembre 1979. (Art. 33). pag. 20

Regolamento interno del Consiglio regionale.

Regione Molise - Delib.C.R. 25-3-1985 n. 144. (Art. 32) pag. 21

Regolamento interno dell'Assemblea regionale.

Regione Piemonte - Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786. pag. 22

Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte. (Art. 52)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 47/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta si vuole garantire la massima pubblicità e trasparenza delle sedute del Consiglio regionale utilizzando le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In particolare è prevista la realizzazione di un sistema di diffusione audio-video via internet delle adunanze dell'assemblea legislativa per potere seguire la "diretta streaming" tramite personal computer, smartphone, tablet, ecc....

Il sistema consente, inoltre, di creare un archivio informatico delle sedute anche "on demand", ampliando così la trasparenza sulle decisioni e innalzando il controllo sociale sull'operato degli amministratori.

E' utile sottolineare che il Consiglio regionale è già dotato di uno specifico apparato tecnologico che consente di effettuare le riprese delle sedute e che le stesse vengono già diffuse nel sistema audio-video interno, senza dunque spese aggiuntive, a fronte di un sicuro ampliamento degli spazi di trasparenza e democrazia.

Un sistema di questo genere è già attuato da tempo dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e degli altri Consigli regionali la cui quasi totalità oggi garantisce il servizio di diretta web.

La proposta consta di un unico articolo che aggiunge un comma all'articolo 43 del Regolamento interno prevedendo la trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio regionale della Calabria.

Art. 1

1. All'articolo 43 del Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Di ogni seduta la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante trasmissioni in diretta per mezzo degli strumenti multimediali a disposizione."

RAFFRONTO TRA IL REGOLAMENTO INTERNO VIGENTE E LA PROPOSTA DI
MODIFICA

<p>Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.)</p>	<p>Proposta di provvedimento amministrativo n. 47/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Cannizzaro, Sculco, Irto, Giudiceandrea, Romeo, Nucera, Nicolò, Greco e Arruzzolo recante: “Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale”</p>
(...)	(...)
<p>Articolo 43 (Pubblicità delle sedute)</p>	<p>Articolo 43 (Pubblicità delle sedute)</p>
<p>1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.</p> <p>2. Il Consiglio può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta su domanda del Presidente della Giunta o di un decimo dei suoi componenti.</p>	<p>1. <i>identico</i></p> <p>1 bis. Di ogni seduta la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante trasmissioni in diretta per mezzo degli strumenti multimediali a disposizione.</p> <p>2. <i>identico</i></p>
(...)	(...)

Senato della Repubblica

Reg.Senato 17 febbraio 1971 . (Artt. 57, 151 bis)

Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971 (Artt. 57, 151 bis)

Publicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1971, n. 53, S.O.

Approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971.

(...)

57. Pubblicità delle sedute.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

(...)

151-bis. Interrogazioni a risposta immediata.

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro competente per materia.
3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.
4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.
5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.
6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta ⁽¹¹⁸⁾.

(118) Articolo aggiunto dall'art. 43 delle delibere 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazz. Uff. 1° dicembre 1988, n. 282), entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione e poi così sostituito dall'*art. 7 della Del.Senato 25 febbraio 1999* (Gazz. Uff. 1° marzo 1999, n. 49), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Camera dei Deputati

Reg. Camera 18 febbraio 1971.

Regolamento della Camera dei Deputati 18 febbraio 1971. (Capo XII – Della pubblicità dei lavori - Capo XXIX Delle interrogazioni)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1971, n. 53, S.O.

Approvato dall'Assemblea il 18 febbraio 1971.

Capo XII

Della pubblicità dei lavori

63. 1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.

2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

3. Su richiesta del Governo o di un presidente di gruppo o di dieci deputati l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

64. 1. Nessuna persona estranea alla Camera può sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri.

2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sulla osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.

6. In caso di oltraggio recato alla Camera o a un qualsiasi suo membro, il responsabile è immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.

Camera dei Deputati

Regolamento della Camera dei Deputati 18 febbraio 1971. (Capo XII – Capo XII – Della pubblicità dei lavori- Capo XXIX Delle interrogazioni)

65. 1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera ⁽⁵⁸⁾.

2. La pubblicità dei lavori delle commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

3. La commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

(58) Comma così sostituito con *Del. Camera 24 settembre 1997* (Gazz. Uff. 12 novembre 1997, n. 264).

(...)

Capo XXIX**Delle interrogazioni**

128. 1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

129. 1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.

Camera dei Deputati

Regolamento della Camera dei Deputati 18 febbraio 1971. (Capo XII – Capo XII – Della pubblicità dei lavori- Capo XXIX Delle interrogazioni)

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.

130. 1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

2. Trascorso il tempo indicato nel precedente comma il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

131. 1. Il Governo può dichiarare di non poter rispondere indicandone il motivo. Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere.

2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

132. 1. Dopo la risposta del Governo su ciascuna interrogazione l'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

2. Il tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i cinque minuti.

133. 1. Nel presentare una interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in commissione.

2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al presidente della commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.

3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.

Camera dei Deputati

Regolamento della Camera dei Deputati 18 febbraio 1971. (Capo XII – Capo XII – Della pubblicità dei lavori- Capo XXIX Delle interrogazioni)

4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari.

134. 1. Nel presentare una interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel precedente comma, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della commissione competente.

135. 1. Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'articolo 132.

135-bis. 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su

Camera dei Deputati

Regolamento della Camera dei Deputati 18 febbraio 1971. (Capo XII – Capo XII – Della pubblicità dei lavori- Capo XXIX Delle interrogazioni)

differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie ⁽¹⁴⁴⁾.

(144) Articolo aggiunto con *Del. Camera 12 ottobre 1983* (Gazz. Uff. 15 ottobre 1983, n. 284) e poi così sostituito con *Del. Camera 24 settembre 1997* (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) e con *Del. Camera 4 novembre 1997* (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263).

135-ter. 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie ⁽¹⁴⁵⁾.

Camera dei Deputati

Regolamento della Camera dei Deputati 18 febbraio 1971. (Capo XII – Capo XII – Della pubblicità dei lavori- Capo XXIX Delle interrogazioni)

(145) Articolo aggiunto con *Del.Camera 24 settembre 1997* (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) e con *Del.Camera 4 novembre 1997* (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263).

Regione Abruzzo

Delib.C.R. 12 ottobre 2010, n. 56/2⁽¹⁾.

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. (Art. 45)

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 1° dicembre 2010, n. 76.

(...)

Art. 45 *Pubblicità delle sedute.*

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Presidente provvede a far suonare l'Inno di Mameli in apertura di seduta.
 2. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale sono pubblicati il resoconto integrale, il processo verbale, le deliberazioni adottate e i documenti politici discussi nel corso della seduta.
 3. Periodicamente è redatto l'ordine del giorno generale del Consiglio, pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale, che reca l'elenco degli argomenti pendenti dinanzi al Consiglio, già esaminati dalle Commissioni competenti, con l'indicazione della fase di esame.
-

(...)

Regione Basilicata

Delib.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1273 ⁽¹⁾.

Modifica regolamento interno del Consiglio regionale - Approvazione ⁽²⁾. (Art. 54)

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 25 gennaio 2000, n. 5.

(2) Il precedente regolamento interno era stato approvato con *Delib.C.R. 28 aprile 1992, n. 596*.

(...)

Articolo 54

Pubblicità delle sedute del Consiglio.

Sedute segrete.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Compete al Presidente autorizzare riprese televisive, totali o parziali, delle sedute consiliari.
 2. Su richiesta di chi presiede il Consiglio o di un rappresentante della Giunta o di un Consigliere, il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Sulla richiesta non ha luogo dibattito.
 3. La seduta è sempre segreta quando si tratti di questioni riguardanti persone o che rivestano il carattere di riservatezza.
 4. Le elezioni e designazioni a cariche o ad incarichi pubblici si fanno in seduta pubblica.
-

(...)

Regione Emilia-Romagna

Reg. reg. 5 dicembre 2007, n. 3.

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. (Art. 66)

Publicato nel B.U. Emilia-Romagna 5 dicembre 2007, n. 177.

(...)

Art. 66

Pubblicità delle sedute dell'Assemblea legislativa.

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori dell'Assemblea è decisa dall'Ufficio di presidenza ed il Presidente è tenuto ad informare i consiglieri. I fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula solo se autorizzati dal Presidente.
 2. Su proposta di chi presiede l'Assemblea, di un rappresentante della Giunta o di un consigliere, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Sulla richiesta non ha luogo dibattito.
 3. La seduta è sempre segreta quando la delibera comportamenti apprezzamenti o valutazioni discrezionali di fatti concernenti persone.
 4. In caso di seduta segreta è pubblicata la decisione finale e non è redatto il resoconto integrale del dibattito.
-
-

(...)

Regione Lazio

Delib.C.R. 4 luglio 2001, n. 62.

Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato (Artt. 48, 104).

Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 2001, n. 24, suppl. ord. n. 1.

(...)

Art. 48

Pubblicità delle sedute dell'Aula e seduta segreta.

1. Le sedute dell'Aula sono pubbliche.
2. L'Aula può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale o di almeno tre consiglieri e si tratti di questioni riguardanti persone. Su tale richiesta l'Aula delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.

(...)

Regione Liguria

Delib.C.R. 9 giugno 2006, n. 18.

Regolamento interno del Consiglio regionale. (Art. 71).

Publicata nel B.U. Liguria 21 giugno 2006, n. 25, parte seconda, suppl. straord.

(...)

Articolo 71

Pubblicità dei lavori del Consiglio.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.
 2. Di ogni seduta del Consiglio si redige, a cura dei servizi consiliari a ciò preposti, il processo verbale e il resoconto integrale.
 3. Su richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri regionali, il Consiglio può deliberare, senza discussione, a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati di riunirsi in seduta segreta.
-

Regione Lombardia

Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840.

Regolamento generale del Consiglio regionale. (Art. 132)

Publicata nel B.U. Lombardia 22 giugno 2009, n. 25, suppl. straord. 26 giugno 2009, n. 5.

(...)

Articolo 132

Publicità dei lavori e degli atti consiliari.

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura la tempestiva informazione, la conoscenza e la trasparenza delle attività e degli atti consiliari, promuovendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Tutti gli atti consiliari, che a norma di legge devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono pubblicati anche sul sito internet del Consiglio regionale, in forma integrale o per estratto, al fine di garantirne una maggiore diffusione e facilitarne la consultazione.

3. Sono inoltre pubblicati sul sito internet del Consiglio, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza:

a) il bilancio ed il conto consuntivo del Consiglio regionale;

b) le iniziative legislative e amministrative oggetto di esame da parte delle commissioni e dell'Assemblea e il loro iter;

c) gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo e il loro esito;

d) i verbali e i resoconti integrali, laddove previsti, dell'Assemblea e degli organi collegiali;

e) i voti espressi per appello nominale in Assemblea;

f) i dati statistici sulle attività delle commissioni, dei comitati, delle giunte e dell'Assemblea;

g) [i dati relativi alla partecipazione di ciascun consigliere regionale alle sedute delle commissioni, dei comitati, delle giunte e dell'Assemblea] ⁽¹⁰²⁾;

h) una tabella riepilogativa delle presenze di ogni consigliere regionale alle sedute dell'Assemblea, delle commissioni e degli altri organi consiliari di cui è componente ⁽¹⁰³⁾.

4. Di norma, le sedute dell'Assemblea e delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della commissione ⁽¹⁰⁴⁾.

4-bis. Le sedute di altri organismi possono essere trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale previa decisione del proprio ufficio di presidenza ⁽¹⁰⁵⁾.

5. Di norma, le audizioni e le consultazioni delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'ufficio di presidenza della commissione. Il presidente della commissione, prima dell'audizione o della consultazione, informa gli interessati della trasmissione in diretta dei lavori e, per i soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 32 e 45, nonché per il personale regionale, provvede ad acquisirne il consenso ⁽¹⁰⁶⁾.

6. Non sono consentite altre forme di pubblicità dei lavori diverse da quelle previste dal presente articolo ⁽¹⁰⁷⁾.

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può prevedere forme ulteriori di pubblicizzazione dei lavori e adotta le opportune iniziative atte a garantire che, nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale, siano assicurati spazi e tempi adeguati di intervento a favore delle minoranze consiliari ⁽¹⁰⁸⁾.

(102) Lettera soppressa dall'art. 55, comma 1, lettera a), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(103) Lettera così sostituita dall'art. 55, comma 1, lettera b), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(104) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera c), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(105) Comma aggiunto dall'art. 55, comma 1, lettera d), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(106) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera e), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(107) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera f), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(108) Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, lettera g), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(...)

Regione Marche

Delib.C.R. 21 dicembre 1979.

Regolamento interno del Consiglio regionale. (Art. 33)

Publicata nel B.U. Marche 16 gennaio 1980, n. 6.

(...)

Art. 33 *Publicità delle sedute.*

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio si riunisce in seduta segreta nelle ipotesi previste dall'art. 53 dello Statuto.

Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato entro sessanta giorni il resoconto integrale.

L'ufficio di presidenza può disporre che venga redatto entro sette giorni dalla seduta il resoconto sommario.

(...)

Regione Molise

Delib.C.R. 25-3-1985 n. 144

Regolamento interno dell'Assemblea regionale. (Art. 32)

Pubblicata nel B.U. Molise 16 maggio 1985, n. 10.

(...)

Art. 32 *Pubblicità delle sedute.*

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio si riunisce in seduta segreta a richiesta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta Regionale, di almeno sei Consiglieri, o a richiesta di ciascun Consigliere quando si tratti di questioni riguardanti persone.

Sulla richiesta decide il Consiglio senza discussione con votazione per alzata di mano.

(...)

Regione Piemonte

Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786.

Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte. (Art. 52)

Publicata nel B.U. Piemonte 8 ottobre 2009, n. 40, suppl.

(...)

Articolo 52

Sedute pubbliche e segrete.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
 2. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la proposta motivata del Presidente del Consiglio, della Giunta o di almeno 10 Consiglieri.
 3. Sulla proposta di cui al comma 2, il Consiglio delibera con votazione palese dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.
 4. Le questioni riguardanti l'operato di persone vanno comunque trattate in seduta segreta.
 5. Le sedute del Consiglio e quelle delle Commissioni in sede legislativa sono trasmesse in diretta sul sito internet del Consiglio regionale salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio o della Commissione.
-
-

(...)

Regione Puglia

Delib.C.R. 22 dicembre 1988, n. 951.

Regolamento interno del Consiglio regionale. (Art. 28)

Publicata nel B.U. Puglia 22 febbraio 1989, n. 30.

(...)

Art. 28

Publicità delle sedute - Sedute segrete.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta o di almeno dieci Consiglieri o quando si tratti di questioni riguardanti persone. Su tale richiesta esso delibera per alzata di mano dopo che hanno eventualmente parlato non oltre un oratore contro e uno a favore.

(...)